

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4045

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PINNA, CONCAS, COMANDINI, FERRI, GREPPI,  
BERLINGUER, DI PIAZZA, MOGLIACCI

*Presentata il 31 luglio 1962*

Modificazione del 3° comma dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non sembra conforme a giustizia e appare in contrasto con la nota tendenza alla parificazione, almeno agli effetti di alcuni benefici economici, del servizio prestato dagli impiegati dello Stato e dagli impiegati dei comuni e delle provincie, la disposizione del terzo comma dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, secondo la quale « il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle provincie presso altre Amministrazioni non può essere riconosciuto in loro favore agli effetti della anzianità e degli aumenti periodici di stipendio. Il servizio da essi prestato presso la stessa Amministrazione, precedentemente alla nomina a posti di ruolo, in qualità di provvisori o di avventizi, può essere riconosciuto in loro favore, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, nella stessa misura stabilita per gli impiegati dello Stato ».

Non vi è ragione sostanziale che giustifichi siffatta discriminazione sperequativa, come non vi è una ragione seria per la quale, ad esempio, un impiegato del comune di X, che presta servizio in quel comune da 20 anni, percepisce lo stipendio base + 10 aumenti

biennali, mentre un impiegato di quello stesso comune, pure con 20 anni di servizio (dei quali però i primi dieci prestati in altro comune o provincia) percepisce lo stipendio base + 5 aumenti biennali. Eppure sono egualmente 20 anni di esperienza in servizi analoghi o almeno assimilabili.

Non meno evidente è la lamentata sperequazione quando un comune abbia assicurato ai suoi dipendenti lo sviluppo della carriera. Così, ad esempio, nel caso di un impiegato comunale che inizi con l'ex grado XIII gruppo C con promozione da un grado all'altro ogni 6 anni di servizio fino a raggiungere l'ex grado IX, dovremmo constatare questa incongruenza: se l'impiegato presta stabilmente servizio nel comune X, dopo 18 anni raggiunge lo stipendio dell'ex grado IX; ma se invece, dopo aver prestato 18 anni di servizio nel comune X, vince il concorso presso altro comune o provincia, nel nuovo posto avrà lo stipendio iniziale dell'ex grado XIII e per ottenere quello, che già percepiva, dell'ex grado IX dovrà attendere 18 anni. In altri termini, quell'impiegato con 18 anni di servizio in diverse Amministrazioni comunali o provinciali, si troverebbe a ricominciare daccapo e cioè nelle stesse condizioni (per grado e stipendio) di un altro impiegato

assunto per avventura da qualche mese. Il che, evidentemente, suona assurdo e ingiusto.

Così pure non sembra conforme a giustizia che il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle provincie presso la stessa Amministrazione, precedentemente alla nomina a posti di ruolo, in qualità di provvisori o di avventizi, sia riconosciuto in loro favore nella misura stabilita per gli im-

piegati dello Stato soltanto agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e non a tutti gli effetti; e per le stesse ragioni esposte ora, i proponenti ritengono che tale estensione sia valida anche al servizio prestato, in qualità di provvisori o avventizi, in altra Amministrazione.

La presente proposta di legge ha lo scopo di sanare codeste incongruenze che si risolvono in palesi ingiustizie.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, è sostituito dal seguente:

« Il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle provincie presso altre Amministrazioni, in posti analoghi o assimilabili, è riconosciuto in loro favore agli effetti dell'anzianità, della promozione e degli aumenti periodici di stipendio. Egualmente è riconosciuto per intero a tutti gli effetti il servizio prestato nella stessa od in altra Amministrazione in qualità di provvisori od avventizi ».